

fronte verso

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, **aFRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Newsletter di www.studiolegalealessio.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

Indice newsletter novembre 2013:

- 1) Test del dna all'insaputa del diretto interessato.
- 2) Modifica del nome e cognome.
- 3) Scioglimento organi elettivi per infiltrazioni mafiose.
- 4) Stranieri. Permesso di soggiorno.
- 5) Accesso agli atti e tutela della riservatezza dell'indagato.

1) Test del dna all'insaputa del diretto interessato. Il trattamento dei dati genetici di un soggetto senza il suo consenso è illegittimo, anche se finalizzato ad accertare la paternità per esercitare, eventualmente, l'azione di disconoscimento in sede giudiziale. I dati genetici godono, nell'ambito dei dati personali, del maggiori

1) Test del dna all'insaputa del diretto interessato. Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, n. 21014, 13 settembre 2013
"..... Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: Con sentenza del Tribunale di Roma del 18 febbraio 2011 veniva respinta l'impugnazione proposta da ... e

grado di esclusività.

Un padre incarica un'agenzia investigativa di effettuare l'esame del DNA su materiale biologico del primo figlio avuto dal suo matrimonio per confrontarlo con quello degli altri due figli, sospettando che il primo non sia suo. Il materiale biologico in questione consiste in due mozziconi di sigaretta gettati dal figlio e raccolti di nascosto. Successivamente, il padre intenta azione di disconoscimento della paternità fondando la domanda proprio sull'esame del DNA. Il figlio si rivolge al Garante della privacy, che vieta al padre ed all'agenzia investigativa ogni ulteriore attività di trattamento dei suoi dati genetici.

Il padre e l'agenzia investigativa impugnano dinanzi al Tribunale il provvedimento del Garante, ma la domanda viene respinta, sul presupposto che, per il trattamento dei dati genetici, sono necessari l'autorizzazione del Garante della privacy ed il consenso informato del soggetto interessato (quello dei cui dati genetici si tratta). Contro tale decisione, il padre e l'agenzia investigativa propongono ricorso per Cassazione, la quale conferma la sentenza del Tribunale che vieta e chiarisce che:

- 1) il fatto che i dati genetici siano collocati, nel Codice della privacy, (d.lgs. 196/2003) tra i dati genetici nell'ambito del trattamento dei dati personali in ambito sanitario non significa che uei dati coincidano con i dati sensibili sanitari, né con i dati sensibili in generale;
- 2) tuttavia i dati genetici possono essere anche dati sensibili, se, ad esempio, sono diretti a rivelare lo stato di salute o l'origine etnica di una persona, ma non lo sono se finalizzati ad individuare la

dall'Agenzia investigativa avverso il provvedimento del Garante della Privacy n. 28234/55168 del 22/12/2008, con il quale la predetta Autorità, per quel che ancora interessa, vietava ai ricorrenti ogni ulteriore attività di trattamento dei dati genetici di ottenuti mediante prelievo di due mozziconi di sigaretta appartenenti a quest'ultimo, da parte dell'agenzia investigativa e sottoposti senza il consenso del titolare al prelievo di campioni biologici ed accertamento del DNA, seguito da comparazione con quello dei due figli del secondo matrimonio di La medesima Autorità vietava altresì a ... ogni ulteriore operazione volta al trattamento dei medesimi dati nell'ambito del procedimento civile in corso di disconoscimento di paternità. Il provvedimento del Garante era stato sollecitato dal reclamo proposto da ... ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 196 del 2003.

A sostegno della decisione di rigetto la sentenza impugnata aveva affermato che:

- *il trattamento dei dati genetici, come previsto all'art. 90 del d.lgs n. 196 del 2003, da "chiunque" effettuato doveva essere subordinato ad apposita autorizzazione del Garante;*
- *la norma postulava l'autonomia giuridica dei dati genetici e del loro trattamento;*
- *questa conclusione non veniva scalfita dalla collocazione di essa nell'ambito del trattamento dei dati di carattere sanitario e non giustificava l'interpretazione secondo la quale soltanto se trattati in ambito sanitario i dati genetici avrebbero richiesto apposita autorizzazione;*

consanguineità tra due soggetti;
3) e quindi data la peculiarità dei dati genetici, un'apposita disciplina precisa che, per il loro trattamento, è necessaria l'autorizzazione del Garante della privacy, nonché il consenso informato del titolare dei dati, corredato delle specifiche finalità e dei risultati perseguibili, oltre che dell'indicazione delle "notizie inattese" che dal trattamento di tale tipologia di dati possano emergere;
4) anche se il trattamento dei dati genetici potrebbe essere fondato sulla sola autorizzazione del Garante ove finalizzato a tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività;
5) diversamente dagli altri dati personali, i dati genetici a carattere non sanitario non possono essere trattati senza il consenso dell'interessato (ma previa autorizzazione generale del Garante) al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria, poiché godono di un grado rinforzato di esclusività.

2) Modifica del nome e cognome
Le ipotesi previste dal legislatore per chiedere il mutamento del nome non sono tassative. La domanda, pertanto, può essere supportata anche solo da ragioni soggettive, purché meritevoli di tutela.

- era pertanto necessaria l'autorizzazione del Garante ai fini del trattamento dei dati genetici senza il consenso dell'interessato e, per il trattamento in sede giudiziaria, anche una particolare rilevanza del petitum, dovendosi trattare di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- in conclusione i dati genetici di ... con riferimento al maggio 2004 avrebbero potuto essere trattati al fine di estrarre le informazioni relative al suo DNA ed effettuare la comparazione con quello degli altri germani unilaterali solo con autorizzazione ad hoc e con il consenso informato dell'interessato. Ugualmente il consenso sarebbe stato necessario se le informazioni fossero state necessarie per la salute dell'interessato;
- soltanto nel caso in cui le informazioni fossero state necessarie per la salute dei ricorrenti o di terzi sarebbe stata sufficiente l'autorizzazione generale del Garante n. 2 del 2002, applicabile, ratione temporis, al caso di specie; Anche la successiva "apposita" autorizzazione del 2007, specificamente riguardante i dati genetici, dettata in esecuzione del citato art. 90, richiede il consenso dell'interessato per l'esecuzione ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) Modifica del nome e cognome
Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5021, 15 ottobre 2013
"..... Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
- che i provvedimenti di rigetto delle domande avanzate dall'odierno appellato in prima istanza ed ai fini del

Un professionista del mondo dello spettacolo e della comunicazione chiede di modificare il nome attribuitogli all'atto della nascita anteponeandone un altro, che, a suo dire, lo identifica meglio tanto a livello personale quanto professionale.

La domanda viene respinta prima dalla Prefettura e poi dal Ministero dell'Interno, che ritengono prevalente l'interesse pubblico all'immutabilità del nome. Contro dette decisioni il soggetto propone ricorso al TAR il quale gli dà ragione, rilevando come le motivazioni poste alla base dei rispettivi dinieghi dalla Prefettura e dal Ministero siano illogiche e solo apparenti.

L'Amministrazione ricorre al Consiglio di Stato che conferma la decisione del TAR, evidenziando che:

1) l'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, che si occupa delle modificazioni del nome e del cognome, non contiene un elenco tassativo dei casi in cui la relativa richiesta è ammissibile;

2) il riferimento, contenuto nell'art. 89, alla volontà di cambiare nome "anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale", è da considerarsi meramente esemplificativo;

3) la domanda di cambiamento, pertanto, può essere sorretta anche da motivazioni del tutto soggettive e atipiche, purché non contrastino con il pubblico interesse alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona, e siano, comunque, meritevoli di tutela, anche alla stregua di verifiche da effettuarsi in concreto da parte della p.a.

riesame - intese ad anteporre al proprio cognome risultante dai registri anagrafici quello di - traggono fondamento da considerazioni volte a privilegiare il principio di immutabilità del cognome che compete alla persona per norma di legge, in raffronto alle ragioni giustificative rappresentate dell'interessato, inerenti alla continuità dell'uso del nome diverso nella vita di relazione e nell'esercizio della propria attività professionale;

- che, invero, l'art. 6 cod. civ., nell'esprimere di massima il favor per la certezza e la stabilità del nome - nel binomio comprensivo del prenome e del cognome - nell'evidente intento di salvaguardare l'interesse pubblico alla certezza di status ed all'agevole individuazione delle persone, al comma terzo consente "aggiunte e rettifiche al nome nei casi e con le formalità" previste dalla legge ordinaria;

- che l'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 - recante la disciplina della materia de qua - nell'esemplificare le ipotesi in cui il nome può essere cambiato "anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale" non recepisce un criterio di tassatività dei casi in cui l'istanza di mutamento delle generalità può formare oggetto di favorevole assenso (cfr. Cons. St., sez. I, n. 515 del 17 marzo 2004);

- che, in conseguenza, la domanda che si propone ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) Scioglimento organi elettivi per infiltrazioni mafiose. Il provvedimento di scioglimento di un organo elettivo per infiltrazioni mafiose non deve fondarsi su specifici accadimenti che comprovino la collusione tra l'organizzazione criminale e l'organo, ma su un quadro indiziario articolato e ragionevolmente attendibile del collegamento tra di essi.

Il Consiglio di un piccolo Comune viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica per collegamenti con la locale criminalità organizzata.

Avverso il provvedimento di scioglimento, alcuni consiglieri propongono ricorso al TAR, affermando che esso si fonda su un'istruttoria superficiale ed errata, giacché alcune presunte irregolarità non possono ricollegarsi automaticamente ad un condizionamento mafioso. Il TAR è di contrario avviso, ritiene che lo scioglimento del Consiglio comunale in questione abbia una sufficiente giustificazione, e precisa che:

1) lo scioglimento di un organo elettivo è una misura di carattere straordinario, poiché, per superiori ragioni di ordine pubblico, sacrifica il principio della democrazia rappresentativa;

2) al riguardo, la discrezionalità dell'Autorità statale è molto ampia, in quanto il legislatore non ha subordinato lo scioglimento del Consiglio comunale al compimento di specifiche illegittimità (cfr. art. 143, d.lgs. 267/2000);

3) quel che l'Amministrazione è chiamata a

3) Scioglimento organi elettivi per infiltrazioni mafiose.

Tar Lazio, Roma, Sezione Prima, n. 8670, 7 ottobre 2013

"..... Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

1.1. Mongiana è un comune di 779 abitanti, posto a un'altitudine di oltre 900 metri sulle Serre calabresi, nella provincia di Vibo Valentia.

1.2. Il suo consiglio comunale, eletto il 9 giugno 2009, è stato sciolto, con il d.P.R. 12 luglio 2012 ex art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui a ciò si provvede, su proposta del ministro dell'Interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, quando, dopo adeguati accertamenti, "emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2" – nel caso, il sindaco, i consiglieri comunali, e gli ulteriori eventuali componenti delle giunte – "ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali...nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica" (I comma).

1.3. Il d.P.R. 12 luglio 2012 ha anche nominato la commissione straordinaria che per i successivi diciotto mesi vi avrebbe svolto le funzioni di quello, della giunta e del sindaco,

1.4 Con il ricorso in esame

valutare consiste nella sussistenza di un'articolata serie d'indizi sul collegamento diretto e/o indiretto, ovvero, sull'influenza tra l'Amministrazione e le organizzazioni criminali; tra gli indizi che risultano determinanti ci sono, da un lato, la notoria diffusione della criminalità organizzata sul territorio coinvolto; dall'altro, le precarie condizioni di funzionalità dell'ente a causa del condizionamento criminale.

4) Stranieri. Permesso di soggiorno.

La decisione sull'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve tenere conto, oltre che dell'esistenza di condanne penali, anche di altri fattori, come la lunga durata del soggiorno pregresso, i legami familiari dell'istante, e così via.

Una donna straniera fa istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La domanda è respinta dal Questore sul presupposto dell'avvenuta condanna della donna per i reati di associazione per delinquere ed immigrazione clandestina. La donna ricorre al TAR sostenendo l'illegittimità del provvedimento di rigetto, in quanto fondato sull'unica condanna dalla stessa riportata, senza la valutazione in concreto della sua pericolosità sociale, e, inoltre, senza prendere in considerazione i suoi legami familiari in Italia. Il TAR annulla il provvedimento di diniego dando ragione alla donna :
1) poiché seppure l'art. 5, comma 5, del T.U. sull'Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) prevede il rigetto automatico delle istanze di rilascio o

quest'ultima, insieme ai consiglieri ed assessori ha impugnato il provvedimento presidenziale e gli atti a quello presupposti; con due successivi ricorsi per motivi aggiunti ha gravato una serie di ulteriori atti, ritenuti pertinenti. La Presidenza del consiglio, ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) Stranieri. Permesso di soggiorno.

Tar Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2226, 7 ottobre 2013

"..... Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Milano - preso atto della sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione ed € 18.000,00 di multa, pronunciata in data 10 marzo 2011 dal Tribunale di Monza per il reato previsto e punito dagli artt. 416 c.p. e 12, co. 3, 3 bis, lett. a) e d) del d.lgs. 286/1998, - ha disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; l'interessata ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, per errata motivazione del decreto medesimo, in quanto fondato sulla rilevanza ostativa di un'unica condanna, senza alcuna verifica e valutazione circa la effettiva pericolosità sociale del cittadino straniero e senza considerare i legami familiari esistenti in Italia; il provvedimento impugnato richiama l'art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, che prevede il divieto del rilascio o del rinnovo del permesso di

rinnovo del permesso di soggiorno ove l'istante sia stato condannato per reati come quelli commessi dalla ricorrente, tuttavia, il d.lgs. 5/2007 ha mitigato il quadro normativo, prevedendo una deroga per l'ipotesi dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare oppure sia esso stesso familiare ricongiunto;

2) in tal caso, le condanne penali, pur rilevando, non costituiscono un impedimento assoluto perché l'autorità di pubblica sicurezza è incaricata di operare una valutazione discrezionale e complessiva che tenga conto, appunto, anche della sussistenza di legami familiari dello straniero sul territorio italiano;

3) tale valutazione non deve vertere solo sul ricongiungimento inteso come evento burocratico, ma deve mirare a tutelare l'unità del nucleo familiare che ne risulta.

5) Accesso agli atti e tutela della riservatezza dell'indagato. L'accesso agli atti amministrativi necessari per la tutela di interessi giuridici propri prevale sul diritto alla riservatezza di terze persone coinvolte ed anche sul generico riferimento alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Alcuni cittadini ricevono un verbale di contestazione di illecito amministrativo per "blocco stradale". Chiedono di accedere agli atti della Digos relativi all'illecito loro contestato, ma dalla Prefettura viene opposto un rifiuto fondato sulla duplice necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, da un lato, e di salvaguardare dati sensibili di terze persone coinvolte, dall'altro (alcuni documenti consistono, infatti, in immagini video-registrate).

soggiorno quale conseguenza automatica e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato, tra cui rientra anche quella per cui è stato condannato il ricorrente, ma il decreto legislativo n. 5/2007 ha introdotto una ipotesi derogatoria al regime di tassatività, modificando in tal senso l'art. 5, comma 5, del t.u. L'ipotesi derogatoria si riferisce allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero sia esso stesso familiare ricongiunto. In tale ipotesi le condanne penali hanno ugualmente una rilevanza ostativa, ma non assoluta: è rimessa infatti alla discrezione dell'autorità di p.s. una valutazione complessiva che tenga conto, oltre che del pregiudizio derivante dalla condanna penale, anche di altri fattori quali la lunga durata del soggiorno pregresso, i legami familiari e via dicendo.... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) Accesso agli atti e tutela della riservatezza dell'indagato. Tar Sicilia, Catania, Sezione Quarta, n. 2418, 10 ottobre 2013

"..... Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: Gli odierni ricorrenti A. G. + 22 - in qualità di destinatari del verbale di illecito amministrativo per "blocco stradale" redatto dalla Digos di Messina in data 6 marzo 2013 - hanno chiesto alla Prefettura-U.T.G. di Messina di esercitare, ai sensi della L. 241/1990, il diritto di accesso "a tutti i documenti, gli atti, i rapporti scritti o visivi prodotti dall'organo accertatore" con contestuale possibilità di estrarne copia.

Le istanze di accesso sono state evase dalla Prefettura di Messina con note dell'8 aprile 2013, notificate ai ricorrenti in data 19 aprile 2013, con

Contro il diniego dell'Amministrazione, i soggetti interessati presentano ricorso al TAR, che in parte lo accoglie, argomentando che:

- 1) l'esigenza di difesa giudiziaria dei soggetti che chiedono l'accesso agli atti è prevalente rispetto al (pur esistente) problema di tutela della privacy delle terze persone presenti sul luogo ove si sono svolti i fatti;

- 2) la giurisprudenza ha ormai chiarito che se il diritto di accesso è motivato dalla cura o difesa di interessi giuridici propri prevale sul diritto alla riservatezza del terzo.

le quali le richieste sono state respinte sul duplice presupposto che gli atti non sarebbero accessibili: a) per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. Interno n. 415/1994, coordinato col D.M. 508/1997; b) in quanto involgenti dati identificativi e personali di terze persone, non divulgabili ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs 196/2003.

*Avverso le suddette determinazioni, e per ottenere la declaratoria del diritto di accesso ai documenti in questione, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto il ricorso in epigrafe, deducendo ...
per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

art direction: eticrea

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.